PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' DELLE REGIONI

Art. 34

Cooperazione Stato-regioni

Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

Versione in vigore dal 16 giugno 1976, non più in vigore dal 16 aprile 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Estremi	Legge 19 maggio 1976, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-fondamentali-e-norme-di-coordinamento-in-materia-di-bilancio/art-34-cooperazione-stato-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it